



Prot. 1486/vf

Como, 10 ottobre 2014

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 18/2014

**Sblocca Italia
e "Affitto con
riscatto",
arrivano subito
i chiarimenti
del Notariato**

D.L. 12.09.2014,
n. 133
G.U. 12.09.2014,
n. 212

Viste le particolari condizioni in cui versa attualmente il mercato immobiliare italiano, l'art. 23 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) introduce novità in merito alla disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.

La nuova norma ha l'obiettivo di semplificare ed aumentare la diffusione di schemi contrattuali di questo tipo, genericamente definiti "rent to buy".

In particolare, la norma tende a favorire sia i potenziali acquirenti, consentendo loro di acquistare da subito l'alloggio, dilazionando il pagamento nel tempo, e di recuperare (in tutto o in parte) le somme versate per la locazione dell'immobile in caso di successivo acquisto, sia i venditori che hanno la possibilità di mettere a reddito immediatamente il bene.

Al riguardo, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio in cui svolge un'analisi dettagliata in merito alle recenti novità normative.

Il documento fornisce una serie di precisazioni circa i commi dell'art. 23 del D.L. 133/2014 (Salva Italia), proponendo in primis la trascrizione nei registri immobiliari di tali contratti (ai sensi dell'art. 2645-bis del C.C.) per rafforzare la reciproca tutela delle parti.

<http://www.notariato.it/export/sites/default/it/primo-piano/notizie/archive/pdf-notizie-2013-2014/Sblocca-Italia-rent-to-buy.pdf>

**Abrogata
la guida
CEI 81-3**

Lo scorso 30 giugno è stata abrogata la guida 81-3 "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per km² dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico".

Il C.E.I. ha voluto precisarne i motivi:

- La Norma internazionale EN 62305-2 recepita e tradotta dal CEI come CEI EN 62305-2 prescrive l'utilizzo di sistemi LLS (reti di localizzazione fulmini) e, se non disponibili, l'impiego di un opportuno algoritmo non prevedendo altre modalità.
- La Guida 81-3 era da ritenersi superata in quanto disponibile una banca dati più aggiornata basata su sistemi di rilevazione LLS. Quanto sopra è dimostrato dal confronto dei dati ottenuti dal nuovo sistema ProDis e da quelli contenuti nella stessa Guida 81-3, confronto che ha dimostrato significative differenze di Ng per un numero rilevante di casi.
- Il CEI ha ritenuto opportuno rendere disponibili agli operatori i dati più aggiornati utilizzando le migliori tecnologie impiegabili, anche in ottemperanza alle vigenti leggi in materia di sicurezza.
- Gli organi tecnici preposti del CEI hanno determinato la decisione in seguito ad approfondite analisi e studi compiuti nel corso di oltre un anno nell'ambito di un gruppo di lavoro "ad hoc" del Comitato Tecnico competente.

**Quadri elettrici
di bassa
tensione:
nuova norma
CEI EN 61439-1**

Dopo un periodo di sovrapposizione di validità, il prossimo 1° novembre la Norma CEI EN 60439-1: "Regole generali" sarà definitivamente sostituita dalla Norma CEI EN 61439-1.

Con tale norma è stata completamente cambiata la struttura della normativa quadri: la CEI EN 61439-1 assume una posizione 'madre', che detta esclusivamente le regole generali da considerarsi come norme di riferimento per tutte quelle successive, relative ad una particolare tipologia di quadro.

Ad esempio, per la rispondenza alle norme di un quadro elettrico occorreranno almeno due norme: la CEI EN 61439-1 più una delle successive relativa alla tipologia del quadro elettrico da realizzare (es. CEI EN 61439-2 per i quadri di potenza).

La struttura della nuova norma CEI EN 61439 sarà la seguente:

- CEI EN 61439-1 prestazioni obbligatorie valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione;
- CEI EN 61439-2 normativa relativa ai quadri di potenza;
- CEI EN 61439-3 normativa relativa ai quadri di distribuzione finale;
- CEI EN 61439-4 normativa relativa ai quadri per cantieri;
- CEI EN 61439-5 normativa relativa ai quadri di distribuzione di potenza;
- CEI EN 61439-6 normativa relativa ai quadri per sistemi di sbarre.

Della nuova struttura normativa, le prime norme già pubblicate che entreranno in vigore dal 1 novembre 2014 saranno:

- CEI EN 61439-1 è la norma base che deve accompagnare tutte le sottonorme della famiglia 61439.
- CEI EN 61439-2 definisce i requisiti di sezionamento, protezione e comando dei quadri di potenza PSC Assemblies (Power Switchgear Controlgear) con tensione nominale ≤ 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.

Le altre sottonorme saranno definitivamente rese disponibili entro il 2015.

**Libretto di
impianto,
nuove FAQ
aggiornate
del Ministero**

Il 15.10.2014 scatterà l'obbligo di adottare i nuovi modelli di libretto di impianto e i nuovi rapporti di efficienza energetica introdotti dal D.M. 10.02.2014.

A seguito delle richieste di chiarimento sollevate da amministrazioni locali, operatori del settore (imprese, installatori, manutentori) e cittadini, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito le domande e le risposte più frequenti in materia di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Le FAQ aggiornate al 19.09.2014 hanno l'obiettivo di rispondere ai quesiti avanzati e di fornire gli opportuni chiarimenti per una corretta applicazione di quanto previsto dal Decreto.

Ecco gli argomenti trattati:

- impianto termico
- controllo e manutenzione ai fini della sicurezza
- libretto di impianto
- trattamento dell'acqua di raffreddamento dell'impianto di climatizzazione estiva
- controlli di efficienza energetica
- periodicità dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&id=2031341&idarea1=527&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=2,13&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3710&directionidUser=0

**Pubbligate
le nuove
UNI/TS
11300:2014
parte I e II**

Sono state pubblicate, e sono entrate in vigore dal 02/10/2014, le nuove norme UNI/TS 11300-1:2014 (*Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale*) ed UNI/TS 11300-2:2014 (*Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali*).

Le norme in questione costituiscono i principali riferimenti per il calcolo della prestazione energetica ai fini della certificazione, come previsto dalle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 26/06/2009. Le correnti versioni 2014 sostituiscono le precedenti versioni datate 2008, con errata-corrige del 2010.

Si ricorda che ai sensi dell'Allegato C alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, nonché dell'art. 11 del D. Leg.vo 192/2005 come sostituito dal D.L. 63/2013, queste norme costituiscono le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica.

Altre nuove norme in arrivo

Da segnalare anche l'emanazione della nuova norma UNI TS 11552, recante "*Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici*", da considerare aggiuntiva alle precedenti due, essendo sostanzialmente una rifusione e revisione del rapporto tecnico che in precedenza rappresentava una parte della 11300 parte 1.

Infine, si segnala che sono attualmente in inchiesta pubblica le nuove norme UNI TS 11300 parte 5, che fornisce precisazioni e metodi di calcolo per determinare il fabbisogno di energia primaria degli edifici in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica di riferimento e che dovrebbe sostituire l'attuale Raccomandazione 14 del Comitato termotecnico italiano, e la UNI TS 11300 parte 6 che si occuperà invece dei consumi energetici degli impianti interni agli edifici quali scale mobili, ascensori, ecc.

Sommario UNI/TS 11300-1:2014:

- fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
- definisce le modalità per l'applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e per deumidificazione;
- è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (*design rating*), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (*asset rating*) o in particolari condizioni climatiche e d'esercizio (*tailored rating*).

**Acquisto e
vendita di
una casa:
le novità nella
nuova guida
dell'Agenzia
delle Entrate
dopo lo
Sblocca Italia**
D.L. 12.09.2014,
n. 133
G.U. 12.09.2014,
n. 212

Il Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali per chi acquista casa.

In particolare, le persone fisiche che non esercitano attività commerciali, possono godere di una deduzione dal reddito complessivo per l'acquisto di unità immobiliari da destinare alla successiva locazione.

Deve trattarsi di immobili di nuova costruzione o sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia, ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli stessi interventi di ristrutturazione.

Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dall'1.01.2014 al 31.12.2017.

<<<...SEGUE

La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita e spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.

Essa va ripartita in 8 quote annuali di pari importo (a partire dall'anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.

Le principali condizioni necessarie per poter usufruire dell'agevolazione sono le seguenti:

- l'unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l'immobile deve essere concesso in locazione, per almeno otto anni continuativi
- il canone deve essere non superiore a quello concordato (Legge 431/1998) o a quello convenzionale (art. 18 del Dpr 380/2001), o a quello stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali (legge n. 350/2003)
- tra locatore e locatario non devono esserci rapporti di parentela entro il primo grado
- l'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non deve trovarsi in zona agricola
- l'immobile deve avere prestazioni energetiche di classe A o B

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulla compravendita immobiliare, che illustra in maniera semplice e dettagliata tutti gli aspetti legati alla compravendita di abitazioni: benefici "prima casa", credito d'imposta, detrazioni fiscali, imposte sostitutive, etc.

E' presente un paragrafo interamente dedicato all'acquisto finalizzato alla locazione e ai benefici fiscali per gli acquirenti.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Fisc_o_e_casa_Acquisto_e_vendita.pdf.

Le spese di riparazione del terrazzo devono essere sostenute dai condomini e non solo dal proprietario

Cass. 27.05.2014, n. 18164

A pagare le spese di riparazione e manutenzione del terrazzo non è soltanto il proprietario esclusivo, ma concorrono anche gli altri condomini.

La Corte di Cassazione è intervenuta su un ricorso di un condomino che aveva chiesto al proprietario del piano superiore il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di copertura.

In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva accolto la richiesta del danneggiato, condannando il proprietario dell'appartamento con il terrazzo al pagamento di 9.000 €. come risarcimento.

La Corte d'Appello, però, ribalta totalmente la sentenza stabilendo che il vicino del piano di sotto debba contribuire alle spese di riparazione del terrazzo.

Alla stessa conclusione è arrivata anche la Corte di Cassazione che, nella Sentenza 18164/2014, ha confermato quanto già stabilito in Appello.

Il terrazzo, infatti, pur essendo di esclusiva proprietà di un solo condomino, funge anche da copertura dell'appartamento del piano inferiore che subisce le infiltrazioni. Il terrazzo fornisce la sua utilità non soltanto al proprietario del piano sovrastante, ma anche al vicino.

In definitiva, la Cassazione stabilisce che, poiché il terrazzo anche se attribuito in uso esclusivo svolge la funzione di copertura del fabbricato, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiale o con il titolare del diritto di uso esclusivo.

<http://informatecnica.it/downloads/finish/130/1678.html>

**Decreto
Sblocca Italia,
il testo
definitivo in
Gazzetta con
alcune misure
eliminate e
altre approvate**

D.L. 12.09.2014,
n. 133
G.U. 12.09.2014,
n. 212

Dall'analisi del testo definitivo si nota che mancano alcune delle misure tanto attese da cittadini, tecnici e imprese: non c'è traccia di detrazioni fiscali del 50% e del 65% in scadenza al 31 dicembre 2014 e degli incentivi fiscali in caso di rottamazione e permuta di immobili a bassa prestazione energetica presente nelle prime bozze. Neppure il nuovo Regolamento edilizio è presente. Tuttavia, nel Decreto che si compone di 45 articoli sono presenti una serie di misure che potrebbero apportare rilevanti modifiche alle procedure attualmente in essere.

In particolare riportiamo le misure di interesse per il settore dell'edilizia:

- manutenzione straordinaria e comunicazione inizio lavori
In particolare, l'art. 3 del TUE definisce i vari tipi di interventi edilizi, classificandoli come:
 - > manutenzione ordinaria
 - > manutenzione straordinaria
 - > restauro e risanamento conservativo
 - > ristrutturazione edilizia
 - > nuova costruzione
 - > ristrutturazione urbanistica
- Lo Sblocca Italia amplia la nozione di manutenzione straordinaria, includendo in essa:
- > la modifica delle superfici a parità di volume complessivo
 - > il frazionamento o l'accorpamento di più unità immobiliari
 - > la realizzazione di opere che incidano su superfici singole o sul carico urbanistico purché si rispetti la volumetria complessiva e la destinazione d'uso
- permesso di costruire in deroga
Per ristrutturazioni edilizie e urbanistiche, viene ampliata anche l'operatività dell'istituto del permesso di costruire in deroga per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
 - proroga al permesso di costruire
E' consentita la proroga all'inizio e all'ultimazione dei lavori per difficoltà tecniche, ritardi, per errori dell'amministrazione o liti giudiziarie (in realtà questo principio è già stato più volte ribadito in giurisprudenza).
Per gli interventi di trasformazione urbana complessi è prevista una mobilità alternativa per il calcolo dei contributi: il contributo per il rilascio del permesso di costruire sarà legato al solo costo di costruzione, mentre le opere di urbanizzazione saranno direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resterebbe proprietario.
Inoltre, nel calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno incentivati gli interventi di ristrutturazione rispetto a quelli di nuova costruzione, in particolare nelle aree a maggiore densità del costruito.
 - SCIA per varianti
Sono realizzabili mediante SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che:
 - > siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie
 - > siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso (dovuti a vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore
 - destinazione d'uso rilevante
Viene introdotto il concetto di "mutamento d'uso urbanisticamente rilevante", inteso come ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale.

SEGUE>>>

<<<...SEGUE

In totale dette categorie sono quattro:

- > residenziale e turistico-ricettiva
- > produttiva e direzionale
- > commerciale
- > rurale

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile; salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Pertanto, sarà sempre possibile variare la destinazione d'uso da albergo ad abitazione o da ufficio ad attività produttiva.

- **Permesso di costruire convenzionato**
Quando le esigenze di urbanizzazione lo consentono, si può richiedere il permesso di costruire convenzionato con una modalità semplificata. Nella convenzione sono previsti gli obblighi in capo al richiedente legati al rilascio del titolo.
Sono soggetti alla stipula della convenzione:
 - > la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori
 - > la realizzazione di opere di urbanizzazione
 - > le caratteristiche morfologiche degli interventi
 - > la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale

Piani di Sicurezza e Fascicolo del Fabbricato, ecco i modelli semplificati di POS, PSC, PSS e FOD.

D.I. 09.09.2014
G.U. 12.09.2014,
n. 212

Con Decreto Interministeriale 09.09.2014 sono stati definiti i modelli semplificati per la redazione dei seguenti piani di sicurezza:

- Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
- Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
- Fascicolo dell'Opera (FO)

Fermo restando gli adempimenti di legge obbligatori, di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 163/2006, il datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, il coordinatore per la sicurezza e l'appaltatore o il concessionario possono facoltativamente predisporre i piani di sicurezza utilizzando i modelli semplificati in allegato al Decreto.

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140909_DI.pdf

Decreto Palchi: più sicurezza nelle attività di allestimento di fiere e spettacoli

D.M. 22.07.2014
G.U. 08.08.2014,
n. 183


Da tempo atteso, è stato pubblicato il "Decreto Palchi" che disciplina le attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l'intero settore dell'allestimento di fiere, sagre e palchi.

Il decreto prevede che le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) relative ai cantieri temporanei e mobili siano applicate alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.

Il decreto definisce:

- il modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere
- i contenuti minimi del PSC e POS per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento
- l'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC
- i contenuti minimi del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/Decreto%20Palchi.pdf>



**I chiarimenti
dei VV.F.
sulla nuova
regola tecnica
per campeggi
e villaggi
turistici**

Arrivano i primi chiarimenti in merito alla nuova "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone" (D.M. del 28.02.2014).

La Circolare 0011002 del 12.09.2014 fornisce indirizzi applicativi in merito alla possibilità di seguire, per le strutture esistenti, due diversi "percorsi applicativi", uno tradizionale e uno innovativo che prevede contromisure antincendio proporzionate ai potenziali scenari emergenziali.

Questo metodo tiene conto della vulnerabilità funzionale della struttura e dell'interdipendenza con il contesto esterno, risultando quindi flessibile ai fini della scelta della strategia antincendio.

Vengono approfondite alcune tematiche legate a:

- distanze di protezione
- distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative
- installazione di appositi punti fuoco
- misurazione della distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendi.

http://www.ordinearchitetti.fi.it/writable/news/2014/Settembre%202014/VVFF_DCPRE_V_11002_campeggi.pdf



**Prevenzione
incendi e
attestazioni
di rinnovo
periodico di
conformità.
I chiarimenti
nella Nota
dei VV.F.**


Con la Nota 10694 del 5.09.2014 i Vigili del Fuoco forniscono indicazioni a seguito delle richieste di chiarimento sulle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi del D.P.R. 151/2011, che riguardano le seguenti attività:

- impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
- reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

In particolare, i VV.F. forniscono indicazioni su:

- distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone
- distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati
- modifiche di attività esistenti

<http://www.cna.it/UNIONI/Installazione-e-Impianti/News/ANTINCENDIO-Attestazioni-di-rinnovo-periodico-di-conformita>



**Prevenzione
incendi -
istanza di
deroga
- art. 7 del
DPR
151/2011**

Perviene dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la seguente nota:

“Come è noto l’istanza di deroga, predisposta ai sensi dell’art. 7 del DPR 151/2011, si costituisce fundamentalmente di un esame progetto, riportante, oltre al rispetto della norma applicabile, anche la previsione di idonee misure compensative, qualora alcuni punti della norma stessa non siano ottemperabili.

La valutazione della congruità delle misure compensative suddette compete alla Direzione Regionale VV.F., mentre l’esame del progetto rimane di competenza del Comando provinciale.

In considerazione di quanto sopra, le istanze di esame del progetto in deroga, prodotte presso il Comando scrivente, predisposte su modello ministeriale PIN 4-2012 – istanza di deroga, dovranno essere accompagnate dalla contestuale richiesta di valutazione progetto redatta su modello PIN 1-2012 – valutazione del progetto.

In particolare, tale ultimo modello riporta i dati del professionista incaricato della redazione del progetto, utili a garantire la migliore comunicazione istituzionale ai fini della più celere evasione dell’istanza.

E’ fatta salva, evidentemente, l’apposizione del bollo sulla sola istanza di deroga.

I testi normativi e la modulistica citata sono riscontrabili sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)